

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1991

concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dell'analisi chimica (BCR)

(91/122/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che con la decisione 88/418/CEE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha adottato un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dell'analisi chimica (BCR) (1988-1992); che ai sensi dell'articolo 4 della suddetta decisione la Commissione è autorizzata a negoziare accordi con paesi terzi e, in particolare, con i paesi europei che hanno concluso accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità al fine di associarli integralmente o parzialmente al suddetto programma;

considerando che con la decisione 87/177/CEE ⁽⁵⁾ il Consiglio ha approvato la conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e, tra gli altri, la Repubblica di Finlandia;

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dell'analisi chimica (BCR),

DECIDE:

Articolo 1

È adottato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dell'analisi chimica (BCR).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 11 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU n. C 148 del 16. 6. 1990, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 76 e decisione del 24 gennaio 1991 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 29.